



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00513 /15

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2015, presentato, in data 5 agosto 2015 da parte della società Juventus F.C. S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, comunicato in data 3 agosto u.s., con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, è stata comminata alla società la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato "Tribuna Sud" a porte chiuse, oltre l'ammenda pari ad € 30.000, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26/4/2015.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.

Il Presidente e Relatore  
F.to Franco Frattini

Depositato in Roma in data 3 settembre 2015.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face